

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 161

presentata dai Consiglieri regionali
PIGA - TRUZZU - CERA - MASALA - MULA - FLORIS - RUBIU - USAI - MELONI Corrado

il 27 novembre 2025

Disposizioni in materia di valorizzazione della filiera cerealicola ai fini didattici
e di promozione dei territori

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge mira a valorizzare e promuovere l'intera filiera cerealicola sarda e i territori di appartenenza, nelle diverse fasi produttive, dalla coltivazione alla trasformazione fino a giungere alla tavola.

Principale scopo della presente proposta di legge è quello di offrire un'opportunità di multifunzionalità alle aziende trasformando la filiera cerealicola in un attrattore didattico e turistico.

La Regione per la concreta attuazione della presente legge e in particolare del presente articolo si avvale della collaborazione dell'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna).

L'articolo 1 individua oggetto e finalità generali che la proposta legge si prefigge di raggiungere.

L'articolo 2 istituisce e definisce gli itinerari di filiera cerealicola.

L'articolo 3 dispone che, ad opera della Giunta regionale, sia predisposto un regolamento di attuazione degli "itinerari di filiera cerealicola".

L'articolo 4 interviene su progetti e gestione degli itinerari di filiera cerealicola, stabilendo quali soggetti possono far parte del comitato promotore di un progetto per la costituzione, il riconoscimento, la realizzazione e la gestione degli itinerari da sottoporre alla Regione.

L'articolo 5 si occupa della formazione e della promozione, con eventuale rilascio di qualifica professionale spendibile nel mercato del lavoro, al fine di proteggere, valorizzare e far conoscere l'arte sarda legata alle produzioni artigianali di pane, pasta, dolci e birra.

L'articolo 6 istituisce nuove forme museali in cui poter realizzare eventi didattici, sensoriali e di ristorazione per la degustazione sul posto di pietanze ivi preparate con le materie prime della filiera cerealicola sarda.

L'articolo 7 prevede la possibilità di riconoscere contributi economici al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nella presente proposta di legge.

L'articolo 8 stabilisce che entro ventiquattro mesi sia effettuato, ad opera dell'Agenzia LAORE Sardegna, un censimento per individuare tutti i progetti già esistenti, sia in corso che già conclusi, per coordinarli tra loro ed armonizzarli con le disposizioni di cui alla presente proposta di legge.

L'articolo 9 individua la copertura finanziaria.

L'articolo 10, infine, prevede i tempi di entrata in vigore della proposta di legge una volta approvata dal Consiglio regionale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione, riconoscendo il ruolo economico, sociale e identitario della filiera cerealicola, valorizza e promuove le produzioni realizzate con sfarinati sardi e sostiene la conoscenza dei relativi contesti territoriali e culturali trasformando la filiera cerealicola in un attrattore didattico e turistico.

2. La Regione, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, concorre alla concreta realizzazione delle finalità indicate al comma 1, attraverso il perseguimento delle seguenti azioni:

- a) promuovere la realizzazione di itinerari, laboratori didattici, percorsi di analisi sensoriale, degustazioni guidate e la visita dei luoghi dove hanno origine le materie prime, evidenziando le fasi agricola, molitura, trasformazione, consumo e gli aspetti storico-culturali a ciò connessi;
- b) promuovere i derivati della filiera cerealicola sarda quali pane, pasta, birra, dolci e valorizzare le attività artigianali, agricole, agroalimentari connesse;
- c) favorire, attraverso le istituzioni scolastiche, l'educazione alimentare verso la filiera cerealicola e suoi derivati;
- d) implementare campagne di comunicazione e sensibilizzazione per tutelare la filiera cerealicola sarda dalla concorrenza sleale e per garantire ai consumatori una corretta informazione;
- e) promuovere, d'intesa tra l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale e l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, corsi di panificazione, pasta fresca e dolci, a tutela della sopravvivenza delle tradizioni sarde locali;
- f) riconoscere gli esperti panificatori quali custodi di arte e tradizioni enogastronomiche cerealicola da proteggere, valorizzare e far conoscere;
- g) promuovere, sostenere e mettere in rete le manifestazioni volte a valorizzare i derivati dalla filiera cerealicola sarda quali pane, pasta, birra, dolci, attraverso convegni sulla riscoperta e valorizzazione dei prodotti e delle

tradizioni, la dimostrazione pratica di produzione e l'eventuale accompagnamento di musica, degustazioni e aperture antiche di dimore o cortes.

Art. 2

Itinerari filiera cerealicola

1. Gli "itinerari filiera cerealicola" sono percorsi inseriti in una cornice di attrattive paesaggistiche, storiche e culturali che si fondono su una produzione agroalimentare strutturata per accogliere potenziali consumatori nel luogo di produzione dei cereali, nei luoghi di trasformazione del chicco in sfarinati e nei luoghi di creazione del prodotto finito quali panificio, pastificio, pizzeria, birrificio e pasticceria.

2. Le attività di ricezione e ospitalità, compresa la degustazione onerosa dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole partecipanti agli itinerari della filiera sarda a favore degli ospiti aziendali possono essere ricondotte tra le attività connesse previste dall'articolo 2135 del codice civile e all'attività agrituristica di cui al Capo II della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998), e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 3.

3. Le aziende artigianali, agroalimentari di pane, pasta, birra e dolci che svolgono attività di trasformazione dei prodotti inseriti nell'itinerario che partecipano all'itinerario medesimo, possono effettuare la presentazione, degustazione e vendita nel rispetto dei requisiti indicati nel regolamento previsto all'articolo 3.

Art. 3

Regolamento di attuazione degli "itinerari filiera cerealicola"

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione degli "itinerari filiera cerealicola".

2. Il regolamento di attuazione degli "itinerari filiera cerealicola" dispone:

- a) l'individuazione dei requisiti dimensionali degli itinerari;
- b) l'individuazione di soglie di adesione delle imprese e degli hobbisti che rendano significativa la presenza della realtà produttiva del territorio;
- c) la fissazione degli standard minimi di qualità dei prodotti cerealicoli e dei servizi al fine di assicurare un profilo qualitativo omogeneo degli itinerari;
- d) l'adozione di una specifica ed uniforme segnaletica informativa per identificare in modo unitario i differenti itinerari del pane presenti in Sardegna;
- e) la definizione di un disciplinare tipo e delle linee guida per la valutazione, realizzazione e gestione degli "itinerari filiera cerealicola" e l'eventuale revoca del riconoscimento.

3. La Regione per la concreta attuazione della presente legge e in particolare del presente articolo si avvale della collaborazione dell'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna).

4. La Regione, i comuni, le province e le città metropolitane, in attuazione delle azioni previste nella presente legge, possono riconoscere patrocini, stipulare accordi o partenariati fra enti ed organismi pubblici, associazioni e operatori economici in coerenza con le finalità generali della presente legge.

Art. 4

Progetto e gestione "itinerari filiera cerealicola"

1. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di attuazione degli "itinerari filiera cerealicola" di cui all'articolo 3, il progetto per la costituzione, il riconoscimento, la realizzazione e la gestione degli itinerari, è presentato alla Regione da un comitato promotore del quale possono far parte:

- a) aziende agricole, agrituristiche, fattorie didattiche e sociali, vitivinicole singole o associate;
- b) aziende agricole, artigiane e commerciali presenti nell'itinerario e direttamente collegati alla filiera cerealicola sarda e ai suoi derivati come pane, pasta, dolci e birra;
- c) altre aziende di produzione o trasforma-

- zione di prodotti tradizionali del territorio interessate dall'itinerario;
- d) imprese turistiche ricettive alberghiere ed extra alberghiere e della ristorazione;
 - e) enti locali, loro consorzi, associazioni tra comuni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti parco e riserve naturali;
 - f) organizzazioni professionali ed associazioni dei settori interessati;
 - g) consorzi di tutela dei prodotti tipici;
 - h) istituzioni ed associazioni culturali, ambientali, ricreative interessate alla realizzazione degli obiettivi della presente legge;
 - i) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che perseguono scopi coerenti con gli obiettivi della presente legge;
 - j) altre imprese aventi interesse alla realizzazione dell'itinerario;
 - k) hobbisti affiliati a imprese di produzione e trasformazione direttamente collegate alla filiera cerealicola sarda e ai suoi derivati come pane, pasta, dolci e birra.

Art. 5

Formazione e promozione

1. L'Amministrazione regionale può organizzare autonomamente o in collaborazione con i comuni direttamente interessati e con gli enti di formazione del settore agricolo in possesso dell'accreditamento regionale, le associazioni di categoria agricole e le associazioni di categoria più rappresentative, corsi di formazione con eventuale rilascio di qualifica professionale spendibile nel mercato del lavoro, al fine di proteggere, valorizzare e far conoscere l'arte legata a pane, pasta, dolci e birra.

2. Presso l'Agenzia LAORE Sardegna è istituito il registro dei maestri custodi dell'arte e della tradizione enogastronomiche cerealicola da proteggere legate a pane, pasta e dolci, riservato, previa domanda di iscrizione, agli hobbisti e lavoratori che hanno sede in Sardegna e che intendano promuovere la filiera cerealicola sarda.

Art. 6

Nuove forme museali

1. Per le finalità indicate nell'articolo 1 è consentita la realizzazione di nuove forme museali anche interattive ed esperienziali ed in cui

sia possibile realizzare eventi didattici, sensoriali e di risto-museo per la degustazione sul posto di pietanze ivi preparate con le materie prime della filiera cerealicola.

2. L'attività di risto-museo prevista al comma 1 è saltuaria, non può superare il numero massimo di otto eventi mensili e di trenta aperture annuali, rispetta il tetto massimo annuale di cinquemila euro di reddito d'esercizio lordo da ciò derivante ed è sottoposta al regime fiscale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie.

3. All'interno delle strutture museali previste al comma 1 è consentita, per le finalità di cui alla presente legge, la somministrazione di alimenti e bevande intesa come vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti preparati nell'immobile sede dell'attività.

Art. 7

Contributi economici

1. Per la concreta attuazione della presente legge la Regione può concedere contributi per:

- a) la predisposizione di impianti segnaletici relativi all'itinerario riconosciuto;
- b) l'allestimento ed adeguamento strutturale di punti di informazione, centri didattici, laboratori dimostrativi delle attività artigianali e delle antiche arti e mestieri;
- c) l'allestimento di musei a tema concernenti la filiera cerealicola sarda e i suoi derivati in cui svolgere le attività previste all'articolo 6;
- d) azioni di informazione legate alle produzioni agricole tradizionali della filiera corta cerealicola di qualità;
- e) le azioni di formazione di operatori specializzati nelle funzioni necessarie alla gestione dell'itinerario;
- f) i programmi di marketing turistico degli itinerari;
- g) le campagne di comunicazione e sensibilizzazione per tutelare la filiera cerealicola sarda da concorrenza sleali e per garantire ai consumatori una corretta informazione;
- h) le spese di funzionamento dei comitati promotori e gestione degli itinerari;
- i) le manifestazioni volte a valorizzare i derivati dalla filiera cerealicola sarda quali pane, pasta, birra, dolci, attraverso convegni sulla

riscoperta e valorizzazione dei prodotti e delle tradizioni, la dimostrazione pratica di produzione e l'eventuale accompagnamento di musica, degustazioni e aperture antiche dimore o cortes.

Art. 8

Norma di organizzazione e coordinamento

1. Al fine di favorire una strategia regionale complessiva per la valorizzazione della filiera cerealicola sarda, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia LAORE Sardegna individua e censisce tutti i progetti attuati o in fase di attuazione, ad opera di soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, al fine del loro coordinamento e della loro armonizzazione con le finalità generali indicate nell'articolo 1.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS)